

**Regolamento interno per le procedure
d'acquisto relativo a servizi e forniture
di Italia Trasporto Aereo S.p.A.**

(27 dicembre 2021)

Premessa

1. Con Decreto firmato in data 9 ottobre 2020 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 79 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (e sue modifiche intervenute), è stata istituita Italia Trasporto Aereo S.p.A. (d'ora in avanti anche la "**Società**" e/o "**ITA Airways**").
2. La Società, pur non rientrando fra i soggetti tenuti all'osservanza del D.lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti), intende adeguarsi ai più elevati standard di trasparenza e tutela della legalità.
3. Per lo svolgimento della propria attività, la Società ha necessità di acquistare sul mercato beni e servizi destinati all'esercizio dell'attività d'impresa.
4. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha, in data 20 novembre 2020, approvato un Regolamento Interno Acquisti per le procedure di affidamento degli appalti di servizi e forniture che oggi opportuno modificare anche alla luce dell'operatività della Società e della sua maggiore complessità;

Il presente regolamento interno per le procedure d'acquisto relativo a servizi e forniture della Società ("**Regolamento**"), in un assetto di natura privatistica, intende definire per gli acquisti che ITA Airways effettua, un sistema di acquisti virtuoso che, garantisca l'acquisizione di beni e servizi al miglior rapporto qualità/prezzo ottenibile sul mercato, nel rispetto di principi generali - cui la Società autonomamente si ispira - di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Sommario

Premessa	2
Art. 1 – Oggetto e finalità	4
Art. 2 - Criteri fondamentali	4
Art. 3 – Definizioni.....	5
Art. 4 – Attuazione del Regolamento.....	5
Art.5 – Procedure di Selezione Competitiva	6
5.1. Selezione Competitiva.....	6
Art.6 – Affidamento diretto (“Single Sourcing”)	6
6.1. Principi Generali.....	6
6.2. Casi di Affidamento diretto (“Single Sourcing”).....	6
Art.7 – Cause di esclusione	7
Art. 8 –Criteri di Valutazione delle Offerte	8

Art. 1 – Oggetto e finalità

1.1. ITA Airways, quale soggetto operante su un libero mercato concorrenziale e non tenuto al rispetto della normativa sui contratti pubblici, intende regolare i propri acquisti in una prospettiva virtuosa, volta ad acquisire sul mercato beni e servizi al miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto dei principi cui autonomamente si ispira, di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

1.2. ITA Airways applica una politica concorrenziale tra i potenziali contraenti, garantendo loro parità di condizioni e di trattamento.

Art. 2 - Criteri fondamentali

2.1. La Società adotta i seguenti principi e criteri per i suoi acquisti:

- a. una politica unitaria per l'acquisto di beni e servizi, conforme ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- b. procedure di acquisto in regime di concorrenza;
- c. rispetto del principio della segregazione dei ruoli da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo di acquisti, inclusi, a titolo esemplificativo, le funzioni interne richiedenti l'acquisto, i soggetti che effettuano la valutazione tecnica delle offerte e i soggetti che stipulano i contratti di acquisto previa definizione dei termini economici e finanziari di tali accordi;
- d. rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico di ITA Airways (incluse, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni volte a segnalare e gestire ogni eventuale conflitto di interesse) e delle leggi e regolamenti applicabili specialmente in materia di anticorruzione;
- e. opportune procedure di selezione dei potenziali fornitori per dimensione, localizzazione, struttura, tecnologia, potenzialità produttiva, affidabilità finanziaria e solidità economica;
- f. opportune cautele per evitare situazioni di eccessivo rischio nell'assegnazione di forniture a singoli fornitori;
- g. comportamenti, da parte di tutti i dipendenti interessati alle procedure di acquisto,

sempre aderenti ai principi enunciati nel presente Regolamento, alle politiche aziendali e alle normative procedurali.

Art. 3 – Definizioni

3.1. Ai fini del presente Regolamento si intende/no per:

- **“Procedure di acquisto”**: quelle finalizzate all’aggiudicazione di forniture e servizi;
- **“Operatore economico”**: un qualsiasi soggetto che offre sul mercato la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- **“Accordo Quadro”**: tipologia di contratto concluso con uno o più operatori economici e il cui scopo è stabilire le clausole relative agli acquisti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi, le quantità previste, le specifiche tecniche ed i principali Key Performance Indicator/Service Level Agreements (SLA);
- **“Albo Fornitori”**: l’insieme di operatori economici individuati dalla Società con capacità tali da soddisfare i requisiti professionali, economici e di affidabilità richiesti.

Art. 4 – Attuazione del Regolamento

4.1. Il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del proprio Presidente, provvede all’approvazione del presente Regolamento.

4.2. Il responsabile acquisti della Società cura la verifica e l’aggiornamento del presente Regolamento, proponendo preventivamente secondo i processi approvativi adottati dalla Società le eventuali modifiche e/o le migliorie necessarie al corretto funzionamento delle procedure previste nel presente Regolamento che saranno, comunque, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

4.3. Il responsabile acquisti della Società cura altresì la diffusione e la divulgazione del presente Regolamento anche attraverso la pubblicazione sul sistema intranet aziendale.

4.4. È responsabilità di tutte le funzioni coinvolte nell’applicazione delle procedure interne interessate dal presente Regolamento, ciascuna nell’ambito della propria attività di competenza, osservarne e farne osservare il contenuto e segnalare tempestivamente al responsabile acquisti della Società ed alla funzione Compliance ogni evento suscettibile di incidere sull’operatività ed efficacia del Regolamento, al fine di consentire la pronta adozione di ogni opportuno provvedimento in ordine all’eventuale modifica e/o integrazione del Regolamento stesso.

Art. 5 – Procedure di Selezione Competitiva

5.1. Selezione Competitiva

L'acquisto di servizi e forniture è effettuato attraverso una procedura competitiva, basata sui criteri richiamati all'art. 2 di cui sopra.

Gli operatori economici saranno selezionati di norma dall' Albo Fornitori, nonché dal mercato con le modalità di cui al presente Regolamento. In mancanza di idonea categoria merceologica, si procederà selezionando dal mercato, gli operatori economici in possesso dei requisiti soggettivi, tecnici, economici ed organizzativi necessari.

Per gli acquisti di servizi o forniture con importo superiore a 200.000 euro dovranno essere richieste almeno tre offerte alternative.

La valutazione di ogni offerta avente un valore superiore ai 5 mln di euro – ad eccezione di quanto previsto in caso di *single sourcing* ai sensi dell'art. 6 che segue - dovrà essere sottoposta all'approvazione dello *Steering Committee* della Società costituito da dirigenti apicali di ciascuna funzione della Società, i quali dovranno esprimersi in merito alla congruità dell'offerta prescelta avendo anche riguardo ai criteri di cui all'art. 2 che precede in ottemperanza alle procedure di spesa adottate internamente dalla Società.

Di tale approvazione sarà redatto apposito verbale che rimarrà agli atti della Società.

Art. 6 – Affidamento diretto (“Single Sourcing”)

6.1. Principi Generali

L'affidamento diretto è consentito esclusivamente nei casi elencati nel successivo paragrafo. Gli stessi criteri richiamati all'art. 2 dovranno comunque applicarsi ed il processo valutativo e decisionale dovrà essere adeguatamente e formalmente tracciato. Di norma, per l'affidamento diretto, devono essere selezionati operatori economici di primaria rilevanza con riferimento allo specifico settore di appartenenza.

6.2. Casi di Affidamento diretto (“Single Sourcing”)

L'affidamento diretto è consentito nei seguenti casi:

- in favore di società direttamente e/o indirettamente controllate o partecipate dalla Società;
- quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico;

- per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
- per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose;
- per l'acquisto di forniture complementari necessarie a garantire la continuità della fornitura già in essere o per l'ampliamento di impianti o infrastrutture tecnologiche qualora il cambio di fornitore e/o di tecnologia comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche ed economiche sproporzionate;
- per acquisti necessari e urgenti;
- per le prestazioni d'opera intellettuale e/o per mandati fiduciari con professionisti di comprovato *track record*;
- in tutti i casi in cui congiuntamente l'Amministratore Delegato e il Presidente lo ritengano necessario per la gestione efficace ed efficiente della Società, nei limiti delle deleghe conferite.

Tutti gli acquisti "single sourcing" di valore superiore a 2 mln di euro dovranno essere approvati dallo *Steering Committee* della Società. Lo *Steering Committee* dovrà altresì esprimersi in merito alla congruità dell'offerta prescelta avendo anche riguardo:

- ai criteri di cui all'art. 2;
- alle motivazioni strategiche ed economiche di tale opportunità;
- alle condizioni di mercato generalmente applicabili;
- all'impegno da parte del fornitore a rispettare i principi definiti nel Codice Etico adottato dalla Società.

Di tale approvazione sarà redatto apposito verbale che rimarrà agli atti della Società.

Nei casi in cui sia realizzabile, la valutazione in merito alla congruità dell'offerta in affidamento diretto sarà supportata da un adeguato benchmark di mercato.

Art. 7 – Cause di esclusione

7.1. La Società verifica preventivamente il possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori nelle procedure competitive o negli affidamenti diretti e non stipula contratti con gli operatori economici per i quali sussiste una delle cause di esclusione indicate dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 8 – Criteri di Valutazione delle Offerte

8.1. La migliore offerta deve essere selezionata secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

8.2. Nella valutazione delle offerte - previa la positiva valutazione tecnica dell'offerta della funzione interna richiedente - si dovrà tener conto della congruità del prezzo rispetto ai servizi e/o forniture da appaltare, secondo parametri obiettivi di mercato.

8.3. L'intera documentazione inerente al processo d'acquisti sarà archiviata con modalità che consentano la ricostruzione delle diverse fasi.

8.4. I principi di cui al presente articolo si applicano sia alle procedure competitive che all'affidamento diretto così come regolato dall'articolo 6.

